



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Comitato Paritetico Regionale
Specialistica ambulatoriale interna
- art. 15 A.C.N. 2015 -*

Verbale n. 24 del 16.04.2020

Il giorno 16 Aprile 2020, alle ore 17.00, su apposita convocazione effettuata dal Presidente Dott. Ferdinando Ferrara, giusto Decreto Presidenziale della Regione Campania n. 3 del 15.01.2018, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale art. 17 ACN 2020 per la Medicina Specialistica Ambulatoriale interna ed altre Professionalità Sanitarie in videoconferenza per rispondere a quesiti posti dalle Aziende Sanitarie della Regione Campania relative ad interpretazioni di norme del **nuovo ACN entrato in vigore in data 31.3.2020** a seguito del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Sono presenti i componenti di cui allegato n. 1.

Il Presidente dichiara insediato il Comitato ed apre la seduta del giorno.

In riferimento a quanto già espresso nel verbale N. 23, del 2/04/2020, in linea con quanto previsto dall' **ACN 2020, ai sensi dell'art. 24 comma 7 e comma 9**, il Comitato precisa, all'unanimità, che le modalità di esecuzione delle **Prestazioni Ambulatoriali in "modalità di Smart Working"** sono applicabili ai Medici Specialisti Ambulatoriali (comma 7), ai Medici Veterinari e a tutti gli altri professionisti di area nei limiti delle relative competenze (comma 9).

In ordine al quesito posto dall'ASL Napoli 1 centro, prot. 2766 del 5.03.2020 circa la collocazione dello **specialista/veterinario/professionista titolare di incarico convenzionale o di dipendenza (fascia i)** e contemporaneamente presente nelle graduatorie provinciali degli **aspiranti al primo incarico (fascia h)**, il Comitato è del parere che:

- lo **status** dello specialista/veterinario/professionista, da tenere in considerazione ai fini delle priorità previste dall'art. 21 per l'assegnazione degli incarichi **sia quella in essere alla data di scadenza dei termini** per la presentazione della domanda per concorrere all'assegnazione dei turni vacanti;
- la posizione di priorità (fasce) **debba essere una sola** tra quelle enunciate dall'art. 21, comma 2

In altri termini nessuno specialista può trovarsi contemporaneamente in due fasce

diverse.

La fattispecie interessa anche quegli specialisti/veterinari/professionisti collocati nelle fasce b) e c) che essendo divenuti titolari di incarico in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali (31 gennaio), sono anche presenti nelle stesse.

Tutto ciò trova conferma nella **Norma Finale n. 6 dell'ACN 2020** che stabilisce che *"i requisiti di cui all'art. 19, co. 4, riguardano solo gli specialisti/veterinari/professionisti aspiranti all'iscrizione in graduatoria e non i titolari di incarico a tempo indeterminato i quali concorrono secondo le procedure previste dall'Accordo Nazionale"*.

In altri termini se uno specialista/veterinario/professionista acquisisce la **titolarità di un incarico a tempo indeterminato**, non è più collocabile tra quelli aspiranti al primo incarico ma concorre a secondo della fascia di appartenenza; analogamente deve procedersi nei confronti dello specialista/veterinario/professionista che detenga un rapporto convenzionale o di dipendenza (fascia i).

Agli specialisti/veterinari/professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato o di rapporto convenzionale o di dipendenza è **consentito rinunciare all'incarico** di cui innanzi entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda per l'assegnazione dei turni vacanti pubblicati, a patto che tale **rinuncia sia definitiva**, ovvero sia stata **formalmente accettata dall'Azienda/Ente di provenienza**, non può considerarsi valida, infatti, la sola presentazione di istanza di dimissione.

Lo specialista/veterinario/professionista **non può fruire di aspettativa per motivi di lavoro**, l'ACN non la prevede, e l'accettazione di un incarico specialistico in costanza di rapporto di lavoro convenzionale o dipendente **rientra tra le incompatibilità previste dall'art. 27 dell'ACN**.

Relativamente ai quesiti posti dall'ASL Napoli 1 centro, con nota prot. 2401 del 27.02.2020, circa:

- la dizione **"pluralità di specialisti"** per la istituzione del responsabile di branca
- se la **indennità di responsabile di branca** in favore di quegli specialisti che ricoprono tale incarico ma espletano l'attività ambulatoriale su più Aziende, debba essere attribuita per tutte le ore di incarico o solo per le ore svolte presso l'Azienda dove è stato individuato quale responsabile di branca.

Occorre anzitutto ricordare che, relativamente al primo quesito, il Comitato ha già espresso il proprio parere nel corso della seduta n.15 del 7.3.2019 stabilendo che nelle more della definizione della materia nel prossimo Accordo Integrativo Regionale (AIR), l'indennità di responsabile di branca **sia erogata anche in presenza di solo due specialisti che in ogni caso costituiscono una "pluralità"**.

Per quanto riguarda la specificità della branca di *Reumatologia* dell'ASL Napoli 1 Centro, dove all'atto della convocazione della conferenza di branca (16.04.2019) non è stato possibile individuare un nuovo responsabile di branca, il Comitato è del parere che fino a quando non sarà individuato un nuovo responsabile ovvero non intervenga una diversa regolamentazione nell'ambito del futuro AIR, **resta in carico lo specialista che attualmente ricopre tale funzione**, anche per assicurare l'attuazione di quanto previsto dall'art. 29 dell'ACN 2020, che stabilisce *"il responsabile di branca ha il compito di coordinare gli specialisti appartenenti alla medesima branca per assicurare le specifiche attività nell'ambito dei programmi aziendali, raccordandosi con il referente dell'AFT"*.

Per quanto concerne il secondo quesito, il Comitato è del parere che:

- **l'indennità di responsabile di branca** non sia correlata al numero di ore effettuate dallo specialista presso l'Azienda ove svolge l'incarico di responsabile di branca.
- L'indennità **va erogata sull'intero monte-ore** di cui è titolare lo Specialista, anche quando tale orario è svolto in piu' aziende. I compiti istituzionali relativi al ruolo richiedono un impegno orario non proporzionale e non correlabile al numero effettivo di ore lavorative espletate nell'azienda in cui è stato eletto come rappresentante di branca.
- Gli adempimenti del ruolo, infatti, non sono quantificabili e vanno assicurati sia che lo Specialista lavori per 38 ore sia che lavori solo per 4 ore presso una singola Azienda.

Pertanto **le competenze previste dall'art. 29, non si riducono o accrescono** in relazione alle ore di servizio svolte dallo specialista responsabile di branca presso un' Azienda.

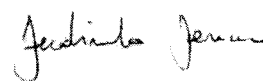
Alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e decide di convocare la prossima riunione il giorno 7/05/2020 alle ore 17,00, con le stesse modalità utilizzate in data odierna, in videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

- Quesiti inviati al Comitato
- Varie ed eventuali.

Napoli li 16/04/2020

Il Presidente:

Dott. Ferdinando Ferrara



**COMITATO PARITETICO SPECIALISTICA AMBULATORIALE
RIUNIONE DEL 16/04/2020**

Allegato 1

COMPONENTI PARTE PUBBLICA		
Presidente Dott. Ferdinando Ferrara		PRESENTE
Dott. Alessandro Alifano		ASSENTE
Dott. Massimo D'Andrea		PRESENTE
Dott. Primo Sergianni		PRESENTE
Dott. Francesco La Rocca		PRESENTE
COMPONENTI O.S. SUMAI		
Dott. Buoninconti Francesco		PRESENTE
Dott. Cantone Filippo		PRESENTE
Dott. Peperoni Gabriele		PRESENTE
Dott.ssa Postiglione Daniela		PRESENTE
Dott. Bassano Paolo	(Supplente)	ASSENTE
Dott. Iazeolla Maurizio	(Supplente)	ASSENTE
Dott. Sodano Luigi	(Supplente)	PRESENTE
Dott.ssa Tagliatela Francesca	(Supplente)	PRESENTE
COMPONENTI O.S. FESPA		
Dott. Santomauro Vincenzo		PRESENTE
Dott. Di Franco Marcello	(Supplente)	ASSENTE